



Prot. 1802

ORIGINALE

Registro Generale n. 1

DECRETO SINDACALE

N. 1 DEL 04-01-2019

**Oggetto: PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO
COMUNALE - INDIVIDUAZIONE SEGRETARIO TITOLARE DI UNO
DEI COMUNI DELLA COSTITUENDA CONVENZIONE.**

L'anno duemiladiciannove addì quattro del mese di gennaio, il Sindaco

PREMESSO CHE in data 04/01/2019 è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Santa Vittoria in Matenano (FM) e Serra San Quirico (AN) la convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con

1. Deliberazione n. 38 del 05/12/2018 del Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM);
2. Deliberazione n. 34 del 27/12/2018 del Comune di Serra San Quirico (AN);

VISTE le seguenti delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ex-Agenzia Nazionale Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

- la deliberazione n. 17/2013 ai sensi della quale l'Albo dei Segretari non può prendere atto delle convenzioni di segreteria stipulate oltre i termini previsti dall'art. 99 del 267/2000 e dell'art. 15 comma 2 del DPR 465/1997 tra enti provvisti di segretari titolari, in quanto le stesse comporterebbero la cessazione dall'incarico di uno o più segretari fuori dalle ipotesi normative previste di mancata conferma o revoca per violazione dei doveri d'ufficio;
- la deliberazione n. 113/2001 che stabilisce che nell'ipotesi in cui venga stipulato un accordo per l'esercizio in forma convenzionata del servizio di segreteria comunale tra una sede che risulta coperta da titolare e una o più sedi vacanti, l'unico segretario titolare acquista la titolarità della segreteria convenzionata;
- il punto 2 – Convenzioni – lett. a) della deliberazione n. 150/1999 in base alla quale nelle sedi convenzionate sono di competenza del sindaco del comune capo convenzione

tutte le fasi procedurali per la nomina del segretario titolare, d'intesa con gli altri sindaci della convenzione;

CONSIDERATO CHE la Dott.ssa Raffaella Minardi è titolare del Comune di Santa Vittoria in Matenao (FM), mentre l'altro comune, facente parte della costituenda convenzione, è vacante;

CONSIDERATO CHE la Dott.ssa Raffaella Minardi, si ritiene idonea alla copertura di questa sede per le qualità professionali dimostrate.

ACCERTATO che la Segretaria Comunale Dott.ssa Raffaella Minardi è iscritta all'Albo dei segretari comunali e provinciali delle Marche, fascia C ed ha, pertanto, i requisiti professionali per assumere la titolarità della sede;

DECRETA

Di individuare il Segretario comunale Dott.ssa **Raffaella Minardi** quale segretario comunale idoneo ad assumere la titolarità della costituenda convenzione di segreteria tra i Comuni di Santa Vittoria in Matenano (FM) e Serra San Quirico (AN).

Il presente provvedimento è trasmesso alla Prefettura U.T.G. di Ancona - Albo Segretari Comunali Sezione Marche, unitamente alla documentazione da presentare per la presa d'atto di costituzione della convenzione di cui trattasi

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Santa Vittoria in Matenano (FM), addì 04/01/2019

IL SINDACO
Fabrizio Vergari





COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

" Città dei Farfensi "

Provincia di Fermo

Corso Matteotti, 13 Tel. 0734/780111 Fax. 0734/780561 P.I. 0330500448 e.mail: comunesvm@libero.it

Prot. n. 76

Lì, 04/01/2019

PREFETTURA - U.T.G.
ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
SEZIONE REGIONALE MARCHE
CORSO MATTEOTTI, 46
60100 ANCONA (AN)

segretaricomunali.prefan@pec.interno.it
albosegretari.marche@interno.it

E, p.c.
ALLA DR. RAFFAELLA MINARDI

Oggetto: Provvedimento di individuazione del Segretario Comunale - individuazione Segretario titolare di uno dei comuni della costituenda convenzione

In allegato si invia il Decreto n. 1 del 4/1/2019.

Cordiali saluti.

Santa Vittoria in Matenano (FM), addì 04/01/2019

IL SINDACO
Fabrizio Vergari



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO E IL
COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA
ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemiladiciannove addi quattro del mese di gennaio alle ore 12,30 nella sede
Comunale di Santa Vittoria in Matenano (FM)

TRA

il Comune di Santa Vittoria in Matenano, C.F. 00330500448, legalmente rappresentato
dal Sindaco Fabrizio vergari .

E

il comune di Serra san Quirico, C.F. 00182380428 , legalmente rappresentato dal
Sindaco Tommaso Borri

PREMESSO

Che l'Amministrazione Comunale di Santa Vittoria in Matenano con delibera di C.C. n.
38 - del 05/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale di Serra
San Quirico, con delibera di C.C. n. 34 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge,
hanno deliberato lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi
dell'art. 98 comma 3 del d.lgs. n. 267 del 2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art.
10 del d.p.r. n. 465 del 4.12.1997;
con la presente convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto e fine

Il Comune di Santa Vittoria in Matenano e il Comune di Serra San Quirico, stipulano la
presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato e in forma associata
le funzioni di segreteria comunale, ottenendo in tal modo un significativo risparmio
della relativa spesa a beneficio degli Enti associati.

Art. 2 - Classe e Sede della Convenzione.

La presente convenzione è classificata nella classe IV.

Popolazione al 31/12/2017:

del Comune di Santa Vittoria in Matenano n. 1321;

del Comune di Serra San Quirico n. 2744

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini
dell'assegnazione del Segretario comunale.

La sede di segreteria non necessita di riclassificazione per superamento della soglia
demografica a seguito della sommatoria della popolazione dei comuni convenzionati.

L'eventuale riclassificazione della sede di segreteria convenzionata per superamento
della soglia demografica di appartenenza dei singoli Comuni verrà disposta d'ufficio
dalla sezione regionale dell'ex Agenzia, secondo le procedure indicate dalla
deliberazione del Consiglio di Amministrazione nazionale dell'Agenzia n. 278/2003.

Il segretario in convenzione ha la sua sede presso il Comune di Santa Vittoria in
Matenano e presso tale sede dovranno essere comunicati tutti gli atti che lo
riguardano.

Art. 3 - Comune Capo Convenzione

Il Comune di Santa Vittoria in Matenano assume la veste di Comune Capo
Convenzione.

In caso di scioglimento della presente convenzione, il segretario titolare della sede
convenzionata, rimarrà titolare del Comune di Santa Vittoria in Matenano.

Art. 4 - Nomina e Revoca del Segretario comunale.

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario Comunale, con l'osservanza delle modalità di cui alla normativa vigente.

Art. 5 – Modalità operative.

Con la presente convenzione i tre Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale prenda la sua opera in tutti e due gli Enti.

Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del segretario titolare potrà essere richiesta la nomina di un segretario sostituto il cui compenso, per il periodo di lavoro svolto, verrà comunque ripartito tra gli enti in misura proporzionale all'orario convenzionale a prescindere dall'utilizzo effettivo del medesimo sostituto da parte di uno dei due comuni.

Art. 6 – Orario di lavoro.

Le prestazioni lavorative del segretario comunale saranno articolate in modo da assicurarne la presenza presso i Comuni convenzionati per un numero di ore lavorative settimanali pari a:

- 18 ore per il Comune di Santa Vittoria in Matenano;
- 18 ore per il comune di Serra San Quirico;

L'articolazione giornaliera dell'orario verrà stabilita dal Comune capofila sentito il Sindaco del Comune convenzionato ed il Segretario comunale.

Art. 7 - Trattamento economico

Lo stato giuridico del Segretario è regolato dalle vigenti disposizioni normative, dal vigente CCNL di categoria e dagli eventuali contratti integrativi a livello regionale.

Spetta al segretario comunale a norma dell'art. 45 del ccnl 1998/2001 una retribuzione mensile aggiuntiva pari ad un quarto (25 per cento) del trattamento economico fondamentale, secondo le vigenti disposizioni contrattuali, oltre al rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, sostenute per recarsi da uno all'altro dei Comuni Convenzionati, che faranno capo al Comune di Santa Vittoria in Matenano, da calcolarsi secondo le disposizioni vigenti tempo per tempo.

Il trattamento economico del segretario comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, va adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Al segretario comunale è, altresì, attribuito un compenso annuale, denominato "retribuzione di risultato", correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti, secondo quanto prevede l'art. 42 CCNL 16 maggio 2001, come integrato dall'art. 4 del CCNL siglato il 7/3/2008. Il compenso è liquidato separatamente dalle amministrazioni convenzionate in un importo non superiore al 10 per cento del monte salari dell'anno di riferimento.

Art. 8 – Rapporti Finanziari.

I rapporti finanziari fra gli enti convenzionati saranno ispirati ai principi di solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

La spesa relativa al trattamento economico del segretario comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, farà carico a ciascun ente, in proporzione alle ore lavorative stabilite per ciascun Comune. Così anche per ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei segretari comunali e provinciali.

Il comune capofila provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero mensile della parte di spesa a carico degli altri comuni convenzionati.

Le spese per missioni e per trasferte svolte dal segretario comunale fuori dalle sedi di servizio sono esclusivamente a carico del comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate.

Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

Qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al segretario comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dall'art. 97, comma 4 lett. d) del d.lgs. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del comune interessato.

Art. 9 - Forme di consultazione

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da intese tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Art. 10 – Durata e Cause di scioglimento

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di attestazione della presa in servizio del segretario titolare e durata triennale.

Essa ha comunque carattere precario e potrà essere risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- a) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali associate;
- b) recesso unilaterale di una delle tre Amministrazioni Comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare, debitamente motivato, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Nel caso di recesso unilaterale di uno dei comuni convenzionati e nel caso di mancato accordo, il segretario rientrerà in servizio presso il Comune Capo convenzione.

Dei provvedimenti di costituzione, proroga e scioglimento è data immediata e tempestiva comunicazione alla Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali -Prefettura UTG di Ancona – per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica e il trattamento economico del segretario comunale.

Art. 11 – Registrazione.

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente in materia di registro.

Art. 12 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune di Santa Vittoria in Matenano

sig. Fabrizio Vergari



per il Comune di Serra San Quirico

sig. Tommaso Borri

